

## **FATTO**

P. C. Srl impugnava la fattura n° 1/FG del 29.1.2008 emessa dall'A.E.R. (Ambiente Energia Risorse) Spa per il pagamento della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) relativa ai periodi 2006 e 2007 per l'importo complessivo di € 30.062,18.

Parte ricorrente affermava che la tariffa non avrebbe dovuto applicarsi su una parte della superficie, pari a mq. 9.996, in quanto precedentemente esclusa da un accordo transattivo con il comune di Figline Valdarno e comunque produttiva di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, smaltiti direttamente dal contribuente a sua cura e spese. La A.E.R. e il Comune si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. In primo luogo, eccepevano che la fattura non era un atto impugnabile davanti al giudice tributario; inoltre, quanto al merito, che l'applicazione della tariffa sull'intera superficie era frutto dell'entrata in vigore della T.I.A. in luogo della TARSU.

Con sentenza n° 27/11/2010 depositata in data 24.2.10 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze dichiarava inammissibile il ricorso con il rilievo che l'emissione di una fattura non costituiva atto impugnabile.

Tale decisione è stata impugnata dal soccombente davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze (RGA n° 1830/10).

Analogo ricorso veniva proposto dalla P. C. avverso la fattura emessa dall'A.E.R. per TIA relativa all'anno 2008.

Anche in questo caso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n° 106/20/2009 depositata in data 29.9.2009, dichiarava inammissibile il ricorso.

Avverso tale decisione il soccombente ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze (RGA 1831/10).

Con analoghi ma separati ricorsi P. C. impugnava infine l'atto di intimazione al pagamento della fattura 7288/2009 e la fattura 5976/2010 emessa dall'A.E.R. per TIA 2009.

Con sentenza n° 121/10/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, previa riunione, accoglieva i ricorsi con il rilievo che la mancata indicazione del responsabile del procedimento comportasse la nullità delle fatture.

Avverso tale decisione ha proposto appello la soc. A.E.R. davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze (RGA 133/11) deducendo tre motivi di censura.

Si è costituito in giudizio il contribuente riproponendo gli argomenti già esposti in prime cure.

Nessuno si è costituito per il comune di Figline Valdarno.

Le parti chiedono preliminarmente la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In primo luogo, la Commissione dispone che al procedimento RGA n° 1830 vengano riuniti i procedimenti n° RGA 1831/10 e 133/11 per ragioni di connessione.

Ciò premesso, deve essere preliminarmente esaminata la questione della impugnabilità della fattura davanti al giudice tributario.

Accogliendo la tesi dell'Ufficio, la Commissione Tributaria provinciale di Firenze con sentenze nn. 27/11/2010 e 106/20/2009 ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente ritenendo che la fattura non costituisca elemento di accertamento e/o di liquidazione, essendo di natura privatistica e perciò non idonea a produrre effetti negativi nella sfera del contribuente e comunque non compresa nell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n° 546/1992.

Tali decisioni non possono essere condivise.

In seguito alla modifica apportata dall'art. 3-bis comma 1 lett. b) L. n.248/2005, di conversione del D.L. n° 203/2005, il secondo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 recita : "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone ... per lo smaltimento dei rifiuti urbani".

Tale disposizione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n° 238 del 16.7.2009. In particolare, la Corte ha affermato che le caratteristiche strutturali e funzionali della tariffa di igiene ambientale (TIA) disciplinata dall'art. 49 d.lgs. n° 22/1997 rendono evidente che il relativo prelievo presenti tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto non sia inquadrabile tra le entrate non tributarie ma costituisca una mera variante della TARSU, conservando, la qualifica di tributo propria di quest'ultima.

La circostanza che la fattura non sia stata espressamente indicata nell'art. 19 d.lgs. n° 546/1992 fra gli atti impugnabili e oggetto del ricorso non è decisiva per escluderne l'impugnabilità, trattandosi di elencazione esemplificativa e non tassativa.

Nel caso di specie, infatti, è indubbio che la fattura inviata al contribuente contenga una pretesa tributaria con richiesta di pagamento.

Devono quindi accogliersi gli appelli riuniti del contribuente e, in riforma delle sentenze impugnate n° 27/11/2010 e 106/20/2009, riconoscere l'ammissibilità del ricorso.

Non può essere neppure condivisa la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n° 121/14/2010, secondo cui l'Iva non sarebbe dovuta e le fatture sarebbero state comunque nulle per omessa indicazione del responsabile del procedimento.

In proposito, le censure dell'appellante A.E.R. sono fondate.

Non avendo parte ricorrente mai contestato la non debenza dell'Iva sulla fattura per mancata indicazione del responsabile del procedimento, il giudice non poteva rilevare d'ufficio l'eccezione.

Nessuna norma inoltre dispone la nullità della fattura per vizio formale.

Risolte le questioni pregiudiziali, il merito del ricorso richiede di stabilire se, malgrado l'atto di transazione stipulato in data 29.5.2006 tra il comune di Figline Valdarno e P. C. Srl, la T.I.A. debba gravare sull'intera superficie scoperta.

Il contribuente appellante sostiene infatti che dovrebbe sottoporsi a tassazione la minor superficie di mq. 1762,22 (in luogo dell'intera area di mq. 11758), in quanto nella parte residua si formerebbero rifiuti della lavorazione industriale al cui smaltimento la società provvederebbe a propria cura e spese.

Il motivo non è fondato.

Il fatto che in tale area si producano rifiuti speciali non assimilati agli urbani non esclude che, sia pure in misura ridotta, l'area non sia potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani; mentre ai sensi dell'art. 49 comma 4 d.lgs. n° 22/1997 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo e del servizio e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.

Uniformandosi a tale disposizione, il regolamento del comune di Figline Valdarno ha disposto che la tariffa si componga di una parte fissa e di una variabile (v. art. 6 comma 2) e che, nella determinazione della parte variabile della tariffa, non si tenga conto di quella superficie dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, allo smaltimento dei quali siano tenuti a provvedere a proprie spese i produttori (v. art. 10 comma 2).

L'accordo intercorso tra le parti non ha quindi escluso, né avrebbe potuto farlo, che la superficie su cui (er ammissione della stessa parte) si formano rifiuti speciali non assimilati, venisse esentata dall'obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi, sostenuti dal Comune per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il parziale accoglimento degli appelli giustifica la compensazione integrale delle spese.

#### **P.Q.M.**

In riforma della decisione impugnata, respinge i ricorsi di parte contribuente.

Compensazione integrale delle spese